

Decreto ingiuntivo per obblighi di fare: inammissibile

Trib. Milano, sez. IX civ, decreto 13 gennaio 2016 (Est. Giuseppe Buffone)

Procedimento monitorio – Obblighi di fare – Ammissibilità – Esclusione

Non è ammissibile lo strumento monitorio per ottenere l'esecuzione, a mezzo di ingiunzione, di un obbligo di fare (nel caso di specie, la condanna della debitrice a stipulare un contratto bancario): la pronuncia ex art. 633 c.p.c., infatti, non può assistere l'attuazione di un obbligo di fare o di non fare.

(Massima a cura di Giuseppe Buffone – Riproduzione riservata)

Il Giudice Dott. Giuseppe Buffone,

letto il ricorso per la concessione di decreto ingiuntivo depositato da S... osserva.

Come noto, il procedimento monitorio fu introdotto nel nostro ordinamento processuale con la l. 9 luglio 1922, n. 1035 e con il RD 24 luglio 1922 n. 1036, quali normative modificate e integrate dal RD 7 agosto 1936 n. 1531 e poi trasfuse nel codice di procedura civile del 1940, sino ad arrivare all'attuale saggio di legificazione, tuttora vigente. La scelta del legislatore, in particolare, è caduta su quello che la dottrina ha definito come "*procedimento monitorio documentale*", in quanto, tendenzialmente, è richiesta l'esistenza di una prova scritta al fine di potere accedere a tale forma di tutela. Diverso, invece, il modello del "*procedimento monitorio puro*", quale derivazione dell'istituto romanistico del "*mandatum de solvendo sine causae cognitione*" che considera sufficiente, ai fini dell'emanazione del provvedimento monitorio, la mera affermazione dell'esistenza del credito da parte del ricorrente: istituto, come noto, non accolto nell'attuale sistema interno anche se approvato, con talune modifiche, dal modello di ingiunzione cd. europea. In dottrina, la *ratio* del procedimento monitorio, considerata la scelta favorevole al modello "documentale", viene, tradizionalmente, individuata nella possibilità di favorire la formazione, in tempi rapidi, di un titolo esecutivo, nei casi in cui esiste una prova scritta del credito «ed è, quindi, ragionevole ritenere che la domanda non incontrerà effettive contestazioni da parte del destinatario dell'ingiunzione». In ogni caso, poiché la fase monitoria è suscettibile di concludersi con un provvedimento emesso *inaudita altera parte*, il legislatore ha subordinato il ricorso alla procedura in oggetto alla sussistenza di rigorosi presupposti di ammissibilità (art. 633 c.p.c.) anche per evitare che il monitorio diventi una «fuga» dal modello ordinario; quanto trova oggi conferma nel nuovo istituto di confine di cui agli artt. 702-bis c.p.c. che è idoneo a "coprire" l'area grigia di quelle pretese creditorie non

sufficientemente “provate” per il monitorio ma già sufficientemente “*dimostrabili*” per il rito sommario di cognizione. Orbene, sullo sfondo dei principi sin qui illustrati, è chiaro come, nel caso di specie, non sussistano i presupposti per la concessione del decreto ingiuntivo. L'intera trama dei presunti accordi negoziali che condurrebbero alla pretesa creditoria finale sfugge alla dimostrazione documentale e incontra una serie di assunti e allegazioni non dimostrati che costituiscono, tuttavia, il tramite per ricostruire l'intera vicenda contrattuale. Vi è, peraltro, che la ricorrente aziona lo strumento monitorio per ottenere l'esecuzione, a mezzo di ingiunzione, di un obbligo di *facere* ossia la condanna della debitrice a stipulare un contratto bancario (con il terzo: la banca) con vincolo di destinazione delle somme depositate a favore delle creditrice: ma in questo modo non si ricade nell'obbligo di consegna preso di mira dagli artt. 633, 639 c.p.c. Come ha avvertito la Dottrina qui condivisa, dallo stesso tenore letterale dell'art. 633 c.p.c. deriva, in modo chiaro e univoco, l'inammissibilità di un procedimento monitorio instaurato per ottenere l'esecuzione di un obbligo di fare o di non fare. Non si rinvengono, in conclusione, i presupposti per la pronuncia di cui all'art. 633 c.p.c.

Per Questi Motivi

letti ed applicati gli artt. 633, 640 c.p.c.

Rigetta la domanda.

Deciso in Milano, in data 9.1.2016

Il giudice
dr. Giuseppe Buffone